



# COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia della Giunta Comunale  
N° 16 del 04/02/2021**

**Proposta Deliberazione n. 17 del 04/02/2021**

COPIA

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione fra l'Agenzia FORESTAS della Sardegna e il Comune di Laconi per la gestione delle attività culturali, ricreative e di promozione dei prodotti locali nel Parco Aymerich.**

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16:10 in Video conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE	SINDACO	P
DEIDDA MARIA IGNAZIA	VICESINDACO	P
MARINI GIOVANNI	ASSESSORE	P
MEREU MANUELA	ASSESSORE	P
FULGHESU SALVATORE	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5      Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- ✓ ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettere a, c, d della L.R. n° 8 del 27.04.2016 l'Agenzia Forestas promuove la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale, anche, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con gli enti locali;
- ✓ che la convenzione stipulata il 06.08.2008 tra l'ex Ente Foreste della Sardegna e il Comune di Laconi, per la gestione delle attività di visita, culturali e ricreative nel Parco Aymerich, è scaduta il 06.08.2017;
- ✓ che il Comune di Laconi con nota prot. n° 4478 del 08.08.2017, e nota Prot. 2834 del 05.06.2020, assunta agli atti del Servizio Territoriale di Oristano con il numero 3429 del 05.06.2020, richiedeva il rinnovo della convenzione per la gestione dell'attività di visita, culturali e ricreative del Parco Aymerich;

**Preso atto** che è intendimento del Comune di Laconi e dell'Agenzia Forestas rafforzare l'attività di collaborazione istituzionale per la gestione del Parco Aymerich, delle attività e del tempo libero, conciliando funzioni protettive, ricreative, turistiche, culturali, produttive, etc., del territorio medesimo;

**Visto** lo schema di convenzione fra l'Agenzia FORESTAS della Sardegna e il Comune di Laconi per la gestione delle attività culturali, ricreative e di promozione dei prodotti locali nel Parco Aymerich formata da n. 10 articoli e ritenuto doverlo approvare;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing. Massimo Dessanai in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Con voto unanime**

### DELIBERA

- per quanto esposto in premessa,
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente fra l'Agenzia FORESTAS della Sardegna e il Comune di Laconi per la gestione delle attività culturali, ricreative e di promozione dei prodotti locali nel Parco Aymerich formata da n. 10 articoli;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici per la firma dell'atto in nome e per conto del Comune di Laconi.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Con** successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere

### DELIBERA

- di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Laconi, 04/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 05/02/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 05-02-21

IL RESPONSABILE  
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 05-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

AGENZIA FORESTAS DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE

fra l'Agencia Forestas della Sardegna e il Comune di Laconi per la gestione delle attività culturali, ricreative e di promozione dei prodotti locali nel Parco Aymerich.

L'anno duemilaventuno addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso il Comune di Laconi (OR) nella sede del Comune di Laconi in Piazza Marconi, n. 4 (in alternativa, causa le restrizioni COVID, stipula a distanza con firma elettronica), sono comparsi:

COMUNE, rappresentato dall'ing. Dessanai Massimo nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Laconi;

FO.RE. S.T.A.S., rappresentata dal Direttore Generale ff, ing Giuliano Patteri, nato a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agencia in viale Merello 86 Cagliari, giusto provvedimento di nomina del Commissario straordinario n. 99 del 30/12/2020 e delega alla stipula del presente accordo, come da deliberazione n. xxxx del yyyyyy

Detti componenti, convengono e stipulano quanto segue:

**PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettere a, c, d della L.R. n° 8 del 27.04.2016 l'Agencia Forestas promuove la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale, anche, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con gli enti locali;

- che con deliberazione n. 105 del 16.07.2008 l'Amministratore Unico

dell’Agenzia Forestas della Sardegna ha deliberato, con parere favorevole,

alla stipula della nuova convenzione per la gestione dell’attività di visita,

culturali e ricreative nel Parco Aymerich;

che la convenzione stipulata il 06.08.2008 tra l’ex Ente Foreste della

Sardegna e il Comune di Laconi, per la gestione delle attività di visita,

culturali e ricreative nel Parco Aymerich, è scaduta il 06.08.2017;

che il Comune di Laconi con nota prot. n° 4478 del 08.08.2017, e nota Prot.

2834 del 05.06.2020, assunta agli atti del Servizio Territoriale di Oristano

con il numero 3429 del 05.06.2020, richiedeva il rinnovo della convenzione

per la gestione dell’attività di visita, culturali e ricreative del Parco

Aymerich;

che Comune ed Agenzia si propongono di rafforzare l’attività di

collaborazione istituzionale per la gestione del Parco Aymerich, delle attività

e del tempo libero, conciliando funzioni protettive, ricreative, turistiche,

culturali, produttive, etc., del territorio medesimo.

Tutto ciò premesso,

le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa

formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordi

stipulano quanto segue:

#### Art. 1

L’Agenzia Forestas affida al Comune di Laconi la gestione di attività culturali,

ricreative e di promozione delle produzioni locali nel Parco Aymerich. Il

Comune può esercitare tale gestione anche in forma indiretta, attraverso

concessione con terzi, o altre forme di affidamento previste dalle norme, previa

presentazione all’Agenzia Forestas, con congruo anticipo (di norma 15 giorni),

di apposita richiesta formale corredata del programma degli eventi e di relazione esplicativa degli stessi, nonché del POS (Piano Operativo sulla Sicurezza).

L'Agenzia Forestas della Sardegna, valutata la compatibilità sulle attività proposte rilascerà eventuale nullaosta.

L'area oggetto di convenzione è quella risultante dalla planimetria allegata al presente atto, denominata *Su Acili ove è presente il chiosco ed area adiacente ivi compresa, l'area pic-nic composta da tavoli e sedute, area Castello Aymerich e limitrofa; tutte le aree menzionate vengono inquadrare in cartografia a corredo.*

#### Art. 2

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 9 (nove), a far data dalla stipula del presente atto, rinnovabile previa nuova proposta da parte del Comune almeno 12 mesi prima della scadenza.

#### Art. 3

L'Agenzia Forestas della Sardegna, d'intesa con il Comune, predispone un "piano di gestione sostenibile del parco", teso alla valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali, alla fruizione e alla promozione turistico-ricreativa nel rispetto delle leggi di tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori dell'Agenzia, dei visitatori e degli organizzatori di eventi secondo le prescrizioni previste dal DVRO (Documento di Valutazione sui Rischi Operativi) previsto per il Parco Aymerich dall'Agenzia Forestas.

#### Art. 4

Il piano di gestione del Parco si articolerà nelle seguenti azioni seguendo i principi fondamentali previsti dalla legge istitutiva dell'Agenzia Forestas, L.R. n. 8 del 27.04.2016 e *ss.mm.ii*, e nel rispetto delle leggi di tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori dell'Agenzia, dei visitatori nonché degli organizzatori

di eventi secondo le prescrizioni previste dal DVRO aziendale:

- a) azione botanica, attraverso l'individuazione delle essenze più significative presenti nel parco e relativa catalogazione delle stesse;
- b) azione faunistica, attraverso l'individuazione di tutte le specie stanziali e non, con particolare riguardo all'avi-fauna, mammiferi, insetti, etc.;
- c) azione di educazione ambientale, attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la promozione sostenibile;
- d) azione culturale, attraverso l'organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, eventi di spettacolo e iniziative socio – ricreative; per dette manifestazioni, eventi e iniziative dovrà essere data comunicazione preventiva all'Agenzia Forestas (con congruo anticipo di almeno 15 giorni).  
L'area, già individuata per tali manifestazioni ed eventi, essendo ben definita e denominata Su Acili, ove è presente il chiosco, ed area adiacente ivi compresa l'area pic-nic composta dai tavoli e sedute, area Castello Aymerich e limitrofa, dovrà rispettare i canoni di riferimento al numero dei partecipanti, alla vigilanza, alla sicurezza, all'apertura e chiusura del parco con accesso unico dalla parte denominata Su Acili. Tali servizi dovranno, in ogni caso, essere garantiti dal Comune, che dovrà assicurare la pulizia (ivi compresa la raccolta differenziata e avvio allo smaltimento dei rifiuti prodotti) delle aree di sosta, delle panchine e dei servizi igienici ad uso del pubblico;
- e) Lo svolgimento di eventuali visite guidate, promosse dal Comune e/o da altre Associazioni e Pro Loco di Laconi o di altri paesi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia Forestas, a seguito di presentazione formale di apposita comunicazione (con congruo anticipo di

almeno 15 giorni) che descriva le finalità, le modalità di svolgimento, gli itinerari che si intendono percorrere, il numero e tipologia dei partecipanti, le misure di sicurezza che si intendono adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti dell’Agenzia Forestas, dei fruitori/partecipanti e degli stessi organizzatori in qualità di responsabili degli eventi, nonché, qualsiasi altra notizia ritenuta utile;

f) All’atto della presentazione della richiesta la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
richiesta, liberatoria con assunzione di responsabilità, piano di sicurezza e di evacuazione, polizza assicuratoria, e tutto ciò che servirà alla definizione della pratica;

#### Art. 5

Le eventuali tariffe dei servizi offerti ai visitatori e il costo del biglietto d’ingresso al Parco Aymerich verranno concordati fra le parti.

#### Art. 6

Per le inadempienze riscontrate, l’Agenzia Forestas della Sardegna provvederà a dare contestazione scritta. Il Comune formulerà le proprie contro deduzioni, in merito, entro 30 giorni. Per le inadempienze di lieve rilevanza si rimanda la soluzione all’incontro fra le parti. Per le violazioni di particolare gravità, su conforme deliberazione dell’Amministratore dell’Agenzia Forestas della Sardegna, e a seguito dell’esame delle contro deduzioni, si potrà rescindere la presente convenzione dandone preavviso di almeno 30 giorni.

#### Art. 7

L’Agenzia Forestas della Sardegna resta in ogni caso sollevata da qualsiasi onere, responsabilità e conseguenza pregiudizievole, dirette o indirette, connesse



alle attività gestite ricomprese nella presente convenzione e nei confronti di terzi.

#### Art. 8

Gli orari di apertura e chiusura dell'area attrezzata sono gli stessi fissati per l'apertura e chiusura del parco, salvo i giorni destinati alle manifestazioni culturali, di spettacolo, etc. per i quali dovrà essere data preventiva comunicazione all'Agenzia Forestas almeno 15 giorni prima.

#### Art. 9

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente il foro di Cagliari.

Le spese relative alla stessa (eventuale registrazione etc.) sono a carico del Comune di Laconi.

#### Agevolazioni fiscali

Si richiedono per il presente atto, a favore dell'Agenzia Forestas della Sardegna (ente di gestione, della Regione Autonoma della Sardegna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria), le agevolazioni fiscali tutte previste dalla legge e, in particolare:

- l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella All. B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

#### Art. 10

Il presente atto, mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per il Comune, lo sarà per l'Agenzia Forestas della Sardegna solo dopo l'approvazione

da parte degli organi di controllo.

Questo atto, in forma di scrittura privata, si compone di n.7 pagine e sottoscritto dai componenti dopo averlo dichiarato conforme al loro mandato e volere.

Il Direttore Generale  
dell’Agenzia Forestas della Sardegna

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
del Comune di Laconi